



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE

COMUNICATO UFFICIALE N° 54

Riunione del giorno 26- febbraio 2020

**43.19.20 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI
TESSERATI:**

- **Ivano MENATTA**
- **Giovanni GARBUGLIA**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
 - Avv. Antonio Amato Vicepresidente
 - Avv. Andrea Ordine Componente
- nel procedimento disciplinare a carico di

- **IVANO MENATTA** per la violazione dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, dell'art. 16 Statuto FIPAV, dell'art. 19 R.A.T. FIPAV e degli artt. 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per aver rilasciato tramite il social network Facebook dichiarazioni lesive della dignità, del decoro e del prestigio della coppia arbitrale della gara B2/F n. 5646 del 27.04.2019;

- **GIOVANNI GARBUGLIA** per la violazione dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, dell'art. 16 Statuto FIPAV, dell'art. 19 R.A.T. FIPAV e degli artt. 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per aver rilasciato tramite il social network Facebook dichiarazioni lesive della dignità, del decoro e del prestigio della coppia arbitrale della gara B2/F n. 5646 del 27.04.2019;



Con comunicazione email del 22/9/2019, il Responsabile Nazionale Settore Ufficiali di Gara FIPAV segnalava all'Ufficio della Procura Federale le frasi lesive del decoro, del prestigio e della reputazione dei direttori della gara di B2/F n. 5646 del 27.04.2019 espresse da parte del tesserato Ivano Menatta sul social network Facebook.

Dall'esame della documentazione prodotta con l'esposto, la Procura riscontrava la sussistenza di identica condotta antiregolamentare posta in essere anche da altro tesserato (sig. Giovanni Garbuglia) il quale, sempre sul social network Facebook, nel commentare il medesimo articolo oggetto di post da parte dell'altro prevenuto, rilasciava frasi lesive nei confronti dei medesimi arbitri.

Completata l'attività istruttoria e in assenza di memoria difensive degli incolpati, quest'ultimi venivano deferiti al Tribunale Federale il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio convocando i sig.ri Menatta e Garbuglia per il giorno 26/2/2020.

In tale sede compariva il Sostituto Procuratore Federale, il quale concludeva per la comminazione di adeguata sanzione per tutti gli incolpati, mentre per quest'ultimi nessuno compariva avendo gli stessi preventivamente comunicato la propria assenza ed inviato memoria difensiva.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti contestati dall'Ufficio della Procura Federale sono provati documentalmente e meritano adeguata sanzione disciplinare.

Entrambi i tesserati hanno confermato la paternità e la riferibilità alla propria persona dei rispettivi profili virtuali, assumendo, tuttavia, in sede difensionale, una linea processuale antitetica.

Ed invero, il sig. Menatta si è espressamente assunto – scusandosi - la responsabilità di quanto pubblicato sul post incriminato riconducendo le proprie esternazioni ad *“uno sfogo in un momento di rabbia”*, mentre il sig. Garbuglia, pur ammettendo di aver agito con *“una certa leggerezza”*, ha tentato, con artifici retorici, di scriminare i propri commenti pubblicati su social network.



Tuttavia, il tenore letterale delle frasi incriminate nei post pubblicati su Facebook non lascia dubbi in ordine al rilievo disciplinare degli stessi in quanto lesivi del decoro e del prestigio degli arbitri che hanno diretto la gara di B/2 F n. 5646 del 27/4/2019 definiti arroganti, incompetenti, non idonei ad arbitrare neanche gare di Under13 (Garbuglia) e somari patentati, arroganti e prepotenti che di arbitro hanno ben poco (Menatta).

La violazione disciplinare è aggravata dall'aver gli incolpati diffuso i propri commenti offensivi attraverso un social Network così suscitando la reazione, i commenti ed, in ogni caso, il coinvolgimento attivo di numerosi altri utenti virtuali.

Le tardive scuse rassegnate dal sig. Menatta – peraltro solo in sede di memoria difensiva dinanzi questo Tribunale – non possono in alcun modo concretizzarsi in esimenti e/o attenuanti del grave contegno tenuto dal tesserato al quale va applicata la medesima sanzione comminata al sig. Garbuglia nella misura indicata nel dispositivo.

PQM

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del sig. Ivano Menatta e del sig. Giovanni Garbuglia la sospensione da ogni attività federale per mesi tre ciascuno

Roma, 4 marzo 2020

F.to ILPRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 4 marzo 2020